

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

N. 161 DI DATA 21 DICEMBRE 2023

OGGETTO: Adempimenti previsti dall'art. 11-bis del D.lgs. 118/2011 ai fini della predisposizione del bilancio consolidato e costituzione del "Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P." della Comunità della Vallagarina – esercizio 2023.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dal Segretario Generale sulla base degli indirizzi che sono precedentemente stati condivisi da questo Organo e dal Comitato Esecutivo in data 21 dicembre 2023 e che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 118/2011 sono state stabilite le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- che, in particolare, l'art. 11-bis del Decreto Legislativo 118/2011 prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, nel rispetto delle modalità e criteri individuati nel principio applicato di cui all'allegato 4/4 del decreto sopra citato;

Preso atto che, in base al citato principio contabile, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche

di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

- 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o

l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Considerato che, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti devono definire il perimetro per il consolidamento dei conti mediante la predisposizione di due distinti elenchi:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P."
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P." possono non essere inseriti nel Gruppo Bilancio consolidato nei seguenti casi:

a) irrilevanza: quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- a. totale dell'attivo;
- b. patrimonio netto;
- c. totale dei ricavi caratteristici.

Considerato che la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti;

Con riferimento all'esercizio 2020 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri una incidenza inferiore al 3%. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10% la capogruppo individua i Bilanci degli Enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%;

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevante i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle soprarichiamate. A decorrere dal 2018 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto (di un servizio pubblico) da parte dei componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto (di un servizio pubblico), sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiore all'1% del capitale delle società partecipate.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

Rilevato che il Presidente della Comunità della Vallagarina con decreto n. 56 del 30 dicembre 2022 ha provveduto ad approvare l'elenco del Gruppo amministrazione pubblica e definire l'elenco con il perimetro per il bilancio consolidato per l'anno 2022 e ora occorre aggiornare tale elenco in vista della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2023, tenuto conto dell'attuale situazione degli enti, aziende e società, controllati e partecipati dalla Comunità e dei loro bilanci del 2023.

Rilevato altresì che recentemente la Corte dei Conti - Sezione per il controllo per il Trentino Alto Adige - di Trento ha rilevato l'errata interpretazione da parte di alcuni Comuni delle disposizioni in

materia di bilancio consolidato che hanno portato all'esclusione sia dal gruppo amministrazione pubblica che dal perimetro di consolidamento delle partecipazioni in società in house non affidatarie di servizi pubblici locali. Secondo la Corte invece, qualsiasi società in house, partecipata dalla Comunità, titolare di affidamento diretto va inserita nel gruppo amministrazione pubblica e nel perimetro di consolidamento, indipendentemente dall'entità della partecipazione ed anche se l'affidamento diretto non rientra fra i servizi pubblici locali.

Considerato che si è quindi provveduto sulla base dell'attuale situazione aggiornata, nonché del sopra richiamato rilievo della Corte dei Conti, alla ricognizione degli Organismi e Enti strumentali all'amministrazione e le Società controllate e partecipate al fine del loro inserimento nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP). L'esito della ricognizione viene di seguito riportato:

Organismi, Enti strumentali e Società	% di partecipazioni	Organismi e Enti strumentali	Società controllate	Società partecipata a totale partecipazione pubblica	Affidatari a diretta di servizi pubblici	Società partecipata a totale partecipazione pubblica con affidamenti diretti	Società partecipata con quota voti esercitabili in assemblea pari o superiori al 20%	Da inserire nel gruppo "Pubblica Amministrazione (Elenco A)	Da inserire nel gruppo "Bilancio consolidato" (Elenco B)
Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop.	0,54	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,8233	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Trentino Digitale S.p.A.	0,2139	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Azienda per il turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo s.c.a.r.l.	1,82	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Rilevato che non è componente del Gruppo Amministrazione Pubblica della Comunità della Vallagarina per l'esercizio 2023 l'Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo s.c.a.r.l. in quanto non interamente partecipata pubblica.

Preso atto che diviene ora necessario procedere all'individuazione degli Enti e delle Società compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" da includere nel perimetro di consolidamento, tenuto conto di quanto indicato in precedente relativamente agli orientamenti della Corte dei Conti in merito agli enti da includere nel bilancio consolidato.

Ritenuto pertanto di considerare nel perimetro di consolidamento le seguenti società:

- Consorzio dei Comuni Trentini Scarl in quanto società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house;
- Trentino Digitale S.p.A. in quanto società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house;
- Trentino Riscossioni S.p.A. in quanto società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house.

Per quanto concerne invece l'individuazione di quali delle società ricomprese nel Gruppo amministrazione pubblica vadano inserite nel perimetro del bilancio consolidato (Elenco B) occorre fare riferimento all'eventuale rilevanza o meno come previsto dal citato principio concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011). In tal senso, tra le società indicate nel G.A.P., sono da ritenersi rilevanti Consorzio dei Comuni S.c.a.r.l., Trentino Riscossioni S.p.A. e Trentino Digitale S.p.A., in quanto società "in house" titolari di affidamento diretto da parte della Comunità.

Vista la deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 5 dd. 23.03.2015 con cui è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (L. 190/2014 art. 1 commi 611-614);

Vista inoltre la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 26 dd. 28.09.2017 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 L.P. 29.12.2016, n. 19 e articolo 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute;

Visto il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 9 dd. 1.06.2023 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2022;

visti:

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- il "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42";
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
- vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 1 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 2 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 11 del 09 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 68 del 6 giugno 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Comunità della Vallagarina;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, stante la necessità di adempiere adempiere alle scadenze imposte dalla normativa;

atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente in applicazione dei sopracitati atti;

dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile;

d e c r e t a

1. di individuare quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P." della Comunità della Vallagarina i seguenti organismi partecipati (Principio Contabile Allegato 4/4 D.Lgs. 118/2011 3.01.2) che costituiscono l'Elenco A:

1	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa (totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house)
2	Trentino Digitale S.p.A. (totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house)
3	Trentino Riscossioni S.p.A. (totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house)

2. di dare atto che gli enti indicati al punto 1. vanno ricompresi dal 2023 nel bilancio consolidato, di cui all'Elenco B;
3. di dare informazione agli enti e società di cui al "Gruppo bilancio consolidato" di quanto previsto dal presente atto e di impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
4. di dare atto che gli elenchi di cui al punto precedente sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2;
6. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

* * * *

REFERTO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 il presente decreto, dichiarato immediatamente esecutivo, è pubblicato all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 21/12/2023 al 31/12/2023).

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Antonio Salvago¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la proposta di decreto, acquisita con numero grigio PiTre 109561752 versione 1, su tale testo, corrispondente al decreto definitivo, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Salvago¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di decreto, acquisita con numero grigio PiTre 109561752 versione 1, su tale testo, corrispondente al decreto definitivo, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

LA RESPONSABILE
dott.ssa Cristina Baldo¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).